

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4795 del 30/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FIRA INDUSTRIALE S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di cerchioni in ferro per ruote ad uso agricolo o industriale sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4934 del 30/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FIRA INDUSTRIALE S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di cerchioni in ferro per ruote ad uso agricolo o industriale sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 30/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 15693 e da Arpa al PGFC/2016/1940 del 15/02/2016, da **FIRA INDUSTRIALE S.R.L.** nella persona di Fabio Masini, in qualità di delegato dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di cerchioni in ferro per ruote ad uso agricolo o industriale sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 12/03/2016 Prot. Com.le 3145, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3525, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni relative anche all'impatto acustico;

**Dato atto** che con Atto Prot. Com.le 3299 del 15/03/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/3721, il SUAP del Comune di Longiano ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Atteso** che con Nota Prot. Com.le n. 5243 del 22/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5840, il SUAP del Comune di Longiano, a seguito della richiesta trasmessa dalla Ditta in data 11/04/2016 Prot. Com.le 4568, ha concesso una proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;

**Evidenziato** che con Nota Prot. Com.le n. 5240 del 22/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5851 il SUAP del Comune di Longiano ha trasmesso alla Ditta la comunicazione di Hera di cui al Prot. 47370 del 13.04.2016 con cui è richiesta documentazione integrativa relativa allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Dato atto** in data 11/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6095 e da Arpae ai PGFC/2016/7513 e PGFC/2016/7514;

**Visto** che con nota PGFC/2016/8753 del 13/06/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 22/06/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ha preso atto del nulla osta rilasciato dal Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le n. 7782 del 20/06/2016 acquisito da Arpae al PGFC/2016/9167;
- in merito all'impatto acustico, ha preso atto della Nota Prot. Com.le 7787 del 20/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9168, con cui il Comune di Longiano ha comunicato di essere in attesa di ricevere il parere di competenza da parte di Arpae;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del parere del Comune di Longiano in merito all'impatto acustico, nonché l'acquisizione della documentazione in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza;

**Atteso** che la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi è stata richiesta alla ditta da Arpae con Nota PGFC/2016/9426 del 23/06/2016;

**Dato atto** in data 12/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 8793 e da Arpae al PGFC/2016/10953;

**Atteso** che in data 22/11/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16866;

**Considerato** che in merito alla documentazione di impatto acustico, il Comune di Longiano con Nota Prot. n. 12349 del 13/10/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15077, ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all’oggetto, Visto il parere favorevole reso da Arpae, acquisito al prot. comunale n. 12207 del 10.10.2016, dal quale si rileva che l’attività rispetta i valori di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal piano di classificazione acustica di questo comune; PRENDE ATTO Del parere sopraccitato e lo fa proprio”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rapporto istruttorio acquisito in data 22/11/2016;
- 1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7782 del 20/06/2016, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Longiano e avente ad oggetto *“Nulla-osta scarichi di acque reflue industriali in fognatura. Ditta Fira Industriale srl”*, acquisito da Arpae al PGFC/2016/9167;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 347 del 02/07/2004, prot. n. 87219/03, rilasciata ai sensi dell'art. 15/a del D.P.R. n. 203/88 dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281, comma 1 lettera c) del medesimo Decreto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Atto n. 59/IND Prot. Com.le 7600 del 05/07/2013 rilasciata dal Comune di Longiano;

**Ritenuto**, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **FIRA INDUSTRIALE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FIRA INDUSTRIALE S.R.L.** (C.F./P.IVA 01898690407) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia n.2720, **per lo stabilimento di produzione di cerchioni in ferro per ruote ad uso agricolo o industriale sito nel Comune di Longiano, Via Emilia n. 2720.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 347 del 02/07/2004, prot. n. 87219/03, rilasciato ai sensi dell'art. 15/a del D.P.R. n. 203/88 alla Ditta FIRA INDUSTRIALE S.r.l., dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281, comma 1 lettera c) del medesimo Decreto. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza prevedere modifiche rispetto alla precedente autorizzazione.

Con nota del 03/03/2016, acquisita al PGFC/2016/3100 del 07/03/2016, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/06/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*Emissione n. E1 – Saldatura ad arco tipo MAG*

*Emissione n. E2 – Saldatura a scintillio SIPE 400*

*Emissione n. E3 – Saldatura a scintillio MALAGUTI 400*

*Emissione n. Ea – Saldatura a scintillio FIRA*

*Emissione n. Eb – Saldatura a scintillio MALAGUTI 150*

Gli inquinanti sono costituiti da Polveri, Ossidi azoto e Monossido di carbonio.

Per la determinazione dei valori limite per il parametro Polveri si può fare riferimento:

- al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i che stabilisce valori limite di emissione pari a  $50 \text{ mg/Nm}^3$  (se il flusso di massa è pari o superiore a  $0,5 \text{ kg/h}$  il valore di emissione) e a  $150 \text{ mg/Nm}^3$  (se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a  $0,1 \text{ kg/h}$  ed è inferiore a  $0,5 \text{ kg/h}$ );
- al punto 4.13.20 "SALDATURA" dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa un valore limite pari a  $10 \text{ mg/Nmc}$ ;
- al punto 1 della voce 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce un valore limite pari a  $10 \text{ mg/Nmc}$ .

In base al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09, si è valutato di applicare il valore limite più restrittivo pari a  $10 \text{ mg/Nmc}$ .

Per la determinazione dei valori limite per i parametri Ossidi Azoto e Monossido di carbonio si può fare riferimento al punto 4.13.20 "SALDATURA" dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa valori limite pari rispettivamente a  $5 \text{ mg/Nmc}$  e a  $10 \text{ mg/Nmc}$ .

Per le prescrizioni si è valutato di fare riferimento al punto 4.13.20 "SALDATURA" dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER. In particolare la Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale. In considerazione dell'introduzione dei valori limite alle emissioni per i parametri Ossido di azoto e Monossido di carbonio, si è stabilito che la Ditta debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico delle emissioni n. E1, n. E2, n. E3, n. E3a e n. E3b, finalizzato alla verifica dei nuovi valori limite sopra prescritti.

#### *Emissione n. E4 – Tunnel fosfosgrassaggio e fosfatazione*

Gli inquinanti sono costituiti da Sostanze alcaline e Fosfati. Per la determinazione del valore limite per il parametro Sostanze alcaline si può fare riferimento:

- al punto 4.13.28 “SGRASSAGGI ALCALINI” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa un valore limite pari a 5 mg/Nmc;
- al punto 3 della voce 4.32 “Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti *non contenenti solventi*” della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce un valore limite pari a 5 mg/Nmc.

Per le prescrizioni si è valutato di fare riferimento al punto 4.13.28 “SGRASSAGGI ALCALINI” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER. In particolare la Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale.

Per la determinazione del valore limite per il parametro Fosfati si può fare riferimento:

- al punto 4.13.26 “FOSFATAZIONE” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa un valore limite pari a 5 mg/Nmc;
- al punto 2, lettera c) della voce 4.13 “Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g” della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che stabilisce un valore limite pari a 5 mg/Nmc.

Per le prescrizioni si è valutato di fare riferimento al punto 4.13.26 “FOSFATAZIONE” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER. In particolare la Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale.

#### *Emissione n. E5 – Lavaggio post-cataforesi*

Gli inquinanti sono costituiti da Composti organici volatili. Per tale attività non è presente alcun riferimento specifico né nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., né nella normativa regionale. Pertanto si è ritenuto pertinente adottare per tale parametro il valore limite pari a 50 mg/Nmc, in analogia a quanto stabilito per i punti di emissione n. E7 “Ingresso forno cataforesi” e n. E8 “Essiccazione linea cataforesi”. In particolare la Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale. Nel quadro riassuntivo delle emissioni, il gestore ha indicato anche le Polveri. L'applicazione di un valore limite per tale inquinante non risulta appropriato in relazione all'attività svolta.

#### *Emissione n. E6 – Vasca cataforesi*

Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e Composti organici volatili. Per la determinazione dei relativi valori limite si può fare riferimento al punto 4.13.42 “APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 400 kg” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa un valore limite per il Materiale Particellare pari a 10 mg/Nmc e un valore limite per il parametro Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 50 mg/Nmc. Per le prescrizioni si è valutato di fare riferimento al medesimo punto 4.13.42 dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER. In particolare la Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale e alla tenuta di un registro su cui annotare almeno mensilmente i consumi dei prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali prodotti.

#### *Emissione n. E7 – Ingresso forno cataforesi*

#### *Emissione n. E8 –Essiccazione linea cataforesi*

Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e Composti organici volatili. Per la determinazione dei relativi valori limite si può fare riferimento al punto 4.13.43 “ESSICCAZIONE E COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 400 kg” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa un valore limite per il Materiale Particellare pari a 10 mg/Nmc e un valore limite per il parametro Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 50 mg/Nmc. Per le prescrizioni si è valutato di fare riferimento al medesimo punto 4.13.43 dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER. In particolare la Ditta

dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale.

#### *Emissione n. E9 –Essiccazione linea vernici in polvere*

Gli inquinanti sono costituiti da Composti organici volatili. Per la determinazione del relativo valore limite si può fare riferimento a:

- al punto 48.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i che stabilisce un valore limite di emissione pari a 50 mg/Nmc;
- al punto 4.13.40 “POLIMERIZZAZIONE/COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER che fissa un valore limite pari a 50 mg/Nmc (espressi come come C-organico totale).

Per le prescrizioni si è valutato di fare riferimento al suddetto punto 4.13.40 dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER. In particolare la Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico di tale emissione con una periodicità almeno annuale. In considerazione dell'introduzione del valore limite alle emissioni per l'inquinante Composti organici volatili (espressi come C-organico totale), si è stabilito che la Ditta debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico della emissione n. E9, finalizzato alla verifica del nuovo valore limite sopra prescritto.

#### *Emissione n. E14 –Banco prototipi*

Il gestore ha dichiarato che: “La fase di lavorazione della linea prototipi è unicamente la saldatura, volta alla preparazione di nuovi prototipi. L'utilizzo medio stimato della linea è minore di 1h/mese e le materie prime utilizzate sono le medesime riportate alla voce saldatura [...]”. Si è valutato di non sottoporre ad autorizzazione tale emissione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

#### *Impianti di combustione ad uso produttivo*

Il gestore ha dichiarato che sono presenti quattro impianti termici a servizio dell'attività di cataforesi, delle operazioni di fosfosgrassaggio/fosfatazione e dei forni di essiccazione, alimentati a metano, di potenza individuale pari a 300 kW, 300 kW, 50 kW e 60 kW, per una potenzialità complessiva pari a 710 kW. Pertanto tali impianti, avendo complessivamente una potenza termica nominale inferiore a 3 MW, non sono soggetti ad autorizzazione, dal momento che risultano classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto provenienti da impianti compresi alla lettera dd), punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del medesimo Decreto. Tali impianti devono rispettare comunque i valori limite stabiliti dalla lettera a), del punto 17 alla lettera F, dell'allegato 3A della D.G.R. 2239/09 e s.m.i., di seguito riportati:

Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

La Conferenza di Servizi del 22/06/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della seguente documentazione integrativa:

- verifica della presenza o meno di ammoniaca all'interno delle sostanze utilizzate per lo svolgimento delle operazioni di pretrattamento (fosfosgrassaggio e fosfatazione) di cui al punto di emissione E4, al fine di stabilire un valore limite anche per tale inquinante nel caso in cui sia presente nelle materie prime utilizzate;
- installazione per l'emissione E4 “Tunnel di fosfatazione” di un impianto di abbattimento

rispondente a quanto indicato alla lettera a) del punto 4.13.28 “SGRASSAGGI ALCALINI” dell'Allegato 4 ai criteri CRIAER, ovvero dimostrazione del rispetto dei valori limite per i parametri autorizzati in con un ampio margine di sicurezza anche in assenza di tale impianto;

- descrizione dettagliata delle modalità con cui viene effettuata l'operazione di applicazione della vernice a polvere e dei relativi impianti utilizzati, in relazione alla produzione di eventuali emissioni da convogliare all'esterno;
- chiarimenti in merito alla produzione di eventuali emissioni derivanti dalle operazioni di tranciatura, stampaggio, foratura, curvatura e profilatura.

La Ditta in data 12/07/2016 ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo SUAP con nota pervenuta in data 21/07/2016, acquisita al PGFC/2016/10953. Da tale documentazione risulta, in particolare, che:

- relativamente alle operazioni di pretrattamento, è stato verificato tramite le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, che gli stessi non contengono ammoniaca o composti dell'ammonio;
- per quanto riguarda il punto di emissione E4 “Tunnel di fosfatazione”, si ritiene superflua l'installazione di un impianto di abbattimento al fine di rispettare i limiti di concentrazione degli inquinanti aerodispersi, in quanto i campionamenti effettuati negli anni passati hanno evidenziato il rispetto dei valori limite per i parametri autorizzati con ampio margine di sicurezza;
- l'impianto di applicazione della vernice in polvere non genera emissioni convogliate in atmosfera, in quanto l'operazione di verniciatura dei pezzi avviene in maniera automatizzata con pistole automatiche a corona all'interno di una cabina aspirata NORDSON tipo HORIZON TM 400, dotata di due livelli di filtrazione (filtri a cartucce e filtri assoluti posizionati all'uscita della sezione aspirante) prima della reimmissione in ambiente di lavoro;
- le operazioni di tranciatura, stampaggio, foratura, curvatura e profilatura (lavorazioni meccaniche a freddo) sono effettuate con presse idrauliche e calandre che non necessitano di aspirazione, in quanto i movimenti della deformazione plastica dei metalli sono eseguiti a velocità molto bassa e quindi non si hanno sfregamenti o surriscaldamento dei pezzi in lavorazione. Ciò fa sì che la possibilità che si formino aerosol di oli (nebbie) sia praticamente nulla.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpae S.A.C. ha richiesto via e-mail in data 10/10/2016 un riscontro ad Arpae Sezione Provinciale – Distretto di Cesena in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 12/07/2016, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 22/06/2016. Con e-mail del 11/10/2016 l'Azienda USL – Sede di Cesena ha espresso parere favorevole alla suddetta documentazione integrativa. Con e-mail del 12/10/2016 Arpae Sezione Provinciale – Distretto di Cesena ha condiviso l'esito positivo dell'istruttoria.

Con nota pervenuta in data 21/11/2016, acquisita al PGFC/2016/16866, la Ditta ha trasmesso apposita documentazione integrativa volontaria, costituita da un aggiornamento della planimetria dello stabilimento, riportante l'ubicazione degli impianti di combustione ad uso produttivo classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ora denominati “E10”, “E11”, “E12” ed “E13”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 22/06/2016 e della positiva valutazione della documentazione integrativa, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 30/12/2015, P.G.N. 15693 e successive integrazioni, per il rilascio della

presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello **stabilimento** sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da:

**EMISSIONE N. 10 – GENERATORE DI CALORE – FORNO DI ESSICAZIONE LINEA DI VERNICIATURA CATAFORESI (300 kW, a metano);**

**EMISSIONE N. 11 – GENERATORE DI CALORE – FORNO DI ESSICAZIONE LINEA DI VERNICIATURA A POLVERE (300 kW, a metano);**

**EMISSIONE N. 12 – IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO – VASCA DI FOSFATAZIONE (50 kW, a metano);**

**EMISSIONE N. 13 – IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO – VASCA DI SGRASSAGGIO (60 kW, a metano);**

Tali emissioni derivano da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, pertanto non sono sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 14 – BANCO PROTOTIPI**

Tale emissione non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto proveniente da impianto compreso alla lettera jj) del punto 1. della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo Decreto.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di cerchioni in ferro per ruote ad uso agricolo o industriale sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### **EMISSIONE N. 1 – SALDATURA AD ARCO TIPO MAG**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima

41.000 Nmc/h

Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 2 – SALDATURA A SCINTILLIO SIPE400**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 3 – SALDATURA A SCINTILLIO MALAGUTI 400**

#### **EMISSIONE N. 3b – SALDATURA A SCINTILLIO MALAGUTI 150**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 3a – SALDATURA A SCINTILLIO FIRA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. 4 – TUNNEL DI FOSFATAZIONE**

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
Fosfati (espresi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 5 – LAVAGGIO POST-CATAFORESI**

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espresi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

#### **EMISSIONE N. 6 – VASCA CATAFORESI**

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espresi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 7 – INGRESSO FORNO LINEA CATAFORESI**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espresi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 8 – FORNO ESSICCAZIONE LINEA CATAFORESI**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espresi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 9 – FORNO ESSICCAZIONE LINEA VERNICI IN POLVERE**

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 3, N. 3a, N. 3b e N. 9** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto dei valori limite stabiliti dalle presente autorizzazione). **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni N. 1, N. 2, N. 3, N. 3a, N. 3b, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8 e N. 9 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Dovranno essere annotati mensilmente sul **registro**, di cui al successivo **punto 6.**, i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa (utilizzati per la cataforesi di cui all'**emissione N. 6**), validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **20.000 kg/anno** e comunque non superiori a **400 kg/giorno**;
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - a) dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - b) dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati negli impianti di cui all'**emissione N. 6**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente **punto 5.**

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta FIRA INDUSTRIALE S.R.L.;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA prot. 65028 del 26.05.2016 al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm.;

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico	FIRA INDUSTRIALE S.R.L.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 2720 - LONGIANO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione ruote agricole
Potenzialità insediamento	6000 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore chimico-fisico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA nel parere sopraccitato, di seguito riportate:

- 1) Nella fognatura nera sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **trattamento superficiale pezzi di ferro (risciacqui) ed eluati impianto di rigenerazione demineralizzatore.**
- 2) **Sono esclusi dallo scarico i bagni esausti di sgrassaggio e fosfosgrassaggio da smaltire come rifiuto ai sensi della normativa vigente.**
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - impianto di depurazione chimico-fisico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali

operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**